



COMUNE DI PRESSANA

Provincia di Verona

REGOLAMENTO

GENERALE PER LA CONCESSIONE IN USO DELLA PALESTRA COMUNALE

**Allegato: delibera Consiglio Comunale N° 4 del 18/03/2003
esecutiva il 07/04/2003.**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Martucci dott. Angelo**

Sommario

Art.	Oggetto
	TITOLO I – PRINCIPI GENERALI
1	Finalità
2	Caratteristiche dell'impianto
3	Destinatari della concessione
	TITOLO II – CONCESSIONE IN USO PER ORARI PRESTABILITI
4	Gestione
5	Criteri per l'assegnazione
6	Modalità di concessione
7	Autogestione
8	Uso straordinario e revoca
9	Uso della palestra
10	Pubblicità e pubblico
11	Divieto di subconcessione
12	Rispetto dell'impianto e delle attrezzature
13	Installazioni particolari
14	Tariffe d'uso
15	Penalità
	TITOLO III – AFFIDAMENTO DELL'IMPIANTO IN CONVENZIONE
16	Destinatari della convenzione
17	Gestione
18	Manutenzione straordinaria
19	Attrezzature e beni mobili
20	Revoca, recesso, diritto all'informazione
21	Manifestazioni al pubblico
	TITOLO IV – NORME TRANSITORIE E FINALI
22	Norme transitorie e finali

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Finalità

La palestra comunale è destinata all'uso pubblico e serve alla pratica dello sport agonistico dilettantistico, per il tempo libero dei cittadini nonché per favorire l'aggregazione e la solidarietà sociale.

L'Amministrazione garantisce alle diverse categorie d'utenza la possibilità d'accesso agli impianti.

Art. 2 Caratteristiche dell'impianto

L'impianto è sito in via Europa e consente la pratica dei seguenti sport: volley, basket, calcetto, tennis e ogni altra attività sportiva per il tempo libero.

Tutta la documentazione relativa all'agibilità ed al rispetto della normativa è depositata presso l'ufficio tecnico comunale il quale aggiorna tale documentazione e richiede, ove necessario, gli interventi di manutenzione straordinaria o ristrutturazione.

Art. 3 Destinatari della concessione

La palestra, ispirandosi al principio del massimo utilizzo, viene concessa ai seguenti soggetti:

- a) Enti di promozione sportiva;
- b) Federazioni, associazioni, società sportive aderenti o riconosciute dal CONI o da analoghe comitati o organizzazioni ;
- c) Istituzioni scolastiche;
- d) Associazioni del tempo libero per l'effettuazione di attività sportive, culturali, ricreative e amatoriali;
- e) Enti, istituzioni o altro che svolgono attività per il settore giovanile, per adulti e anziani o per portatori di handicap e soggetti con difficoltà psichica e/o sociale;
- f) Singoli cittadini per attività di gruppo;

TITOLO II CONCESSIONI IN USO PER ORARI PRESTABILITI

Art. 4 Gestione

La forma di gestione deve ispirarsi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità nonché di verifica dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati.

La palestra, in conformità con le norme di legge in materia, può essere concessa con le seguenti modalità e caratteristiche:

- autogestione
- fasce orarie prestabilite
- convenzione

Art. 5 Criteri per l'assegnazione

Ai fini della programmazione e della conseguente assegnazione deve essere in primo luogo valutata l'adeguatezza dell'impianto in relazione al tipo di attività sportiva che il richiedente intende praticarvi.

In caso di pluralità di richieste per la medesima fascia oraria la palestra dovrà essere prioritariamente assegnata alle società, associazioni affiliate o altri organizzazioni di promozione sportiva aventi sede nel territorio del Comune di Pressana.

A parità di condizione, l'assegnazione avverrà dopo aver valutato complessivamente i seguenti criteri:

- a) società o associazioni che svolgono attività agonistica;
- b) società o associazioni che presentano il maggior numero di affiliati;
- c) società o associazioni che svolgono attività per il settore giovanile, per adulti e anziani o per portatori di handicap e soggetti con difficoltà psichica e/o sociale;
- d) società o associazioni che praticano discipline diffuse in misura minore sul territorio;

Non potrà essere concesso l'uso della palestra a società o associazioni che, in occasione di precedenti concessioni, non abbiano ottemperato a tutti gli obblighi prescritti per l'utilizzo.

Art. 6 Modalità di concessione

Per ottenere in uso la palestra i soggetti di cui all'art. 3 dovranno farne richiesta entro il 30 giugno di ciascun anno al responsabile del servizio. La richiesta deve essere effettuata utilizzando il modulo predisposto dall'Amministrazione Comunale e deve essere firmata dal legale rappresentante. Il limite temporale del 30 giugno non esiste per il primo anno di attività.

Il richiedente è obbligato a munirsi, a sua cura e spese, di tutte le autorizzazioni prescritte dalla legge per lo svolgimento di attività sportiva e similare relative all'attività svolta.

In nessun modo il soggetto cui è stata assegnata la palestra potrà consentire l'uso, anche parziale, dell'impianto a terzi pena l'immediata revoca dell'assegnazione.

Sulla base delle richieste, il responsabile del servizio e l'assessore allo sport programmano l'uso entro il 31 luglio di ogni anno

Il soggetto che utilizza l'impianto può recedere in maniera parziale o totale anche prima della scadenza indicata nella richiesta con un preavviso di almeno 30 giorni.

Art. 7 Autogestione

La palestra può essere concessa in totale autogestione ai soggetti di cui all'art. 3 ad esclusione dei singoli cittadini.

L'autogestione totale può essere disposta anche per manifestazioni di una sola giornata o per fasce orarie prestabilite.

Nel caso in cui sia concessa l'autogestione totale, è interamente a carico della società, associazione e ente richiedente, la custodia, vigilanza e pulizia compresi i materiali di consumo occorrenti.

Nel caso in cui la palestra sia concessa in autogestione le tariffe sono ridotte nella misura stabilita dall'Amministrazione Comunale.

Art. 8 Uso straordinario e revoca

Utilizzazioni occasionali e straordinarie della palestra, non incluse nella programmazione annuale di cui al precedente art. 6, possono essere autorizzate dal responsabile del servizio, a condizione che non si modifichi la programmazione già effettuata o che la modifica permetta di soddisfare le necessità dei precedenti richiedenti.

Le domande dovranno essere presentate almeno 15 giorni prima della data per la quale viene richiesto l'uso, salvo che il richiedente dimostri di non aver potuto programmare tempestivamente l'attività cui si riferisce la richiesta per cause indipendenti la sua volontà. Nella domanda dovrà essere specificato il giorno, l'ora di inizio e fine dell'attività, e le generalità del responsabile dell'attività stessa.

Il responsabile del servizio ha la facoltà di sospendere temporaneamente, modificare o revocare gli orari ed i turni di assegnazione, per manifestazioni promosse dall'Amministrazione Comunale, e quando ciò sia necessario per ragioni di carattere contingente, tecniche o per consentire interventi di manutenzione o per mancata corresponsione all'Amministrazione Comunale delle tariffe stabilite.

Art. 9

Uso della palestra

Il singolo soggetto richiedente o il legale rappresentante della società risponde personalmente dei danni eventualmente provocati alla struttura e ai beni e attrezzature installate.

Il mancato rispetto del regolamento o delle disposizioni impartite dal responsabile del servizio comporta la decadenza della concessione.

Il richiedente deve utilizzare l'impianto direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali la concessione è stata accordata.

I soggetti autorizzati all'uso dovranno sollevare l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che dovessero verificarsi a causa dell'uso suddetto.

Alla palestra è consentito l'ingresso:

- agli atleti o iscritti alle associazioni accompagnati da un dirigente o allenatore o responsabile dell'associazione, Società o Ente;
- agli studenti accompagnati da almeno un insegnante dell'istituto;
- al singolo cittadino debitamente autorizzato;

L'ingresso agli spogliatoi è strettamente limitato al personale di servizio dell'Amministrazione o alle persone espressamente autorizzate a norma dei rispettivi regolamenti sportivi.

E' tenuto apposito registro nel quale viene riportato :

- le ore di utilizzo
- la società o singolo che utilizza la palestra
- il soggetto responsabile dell'uso.

L'Amministrazione Comunale non risponde di eventuali ammanchi o furti o incidenti che dovessero essere lamentati dagli utenti della palestra ed ugualmente non risponde degli eventuali danni materiali che agli utenti e ai terzi possono, comunque, derivare durante lo svolgimento delle attività sportive direttamente gestite dal richiedente, cui competono le eventuali responsabilità.

Gli utenti devono indirizzare ogni eventuale reclamo o segnalazione direttamente al responsabile del servizio. Il responsabile garantirà la massima riservatezza sui reclami o sulle segnalazioni avanzate dagli utenti.

Art. 10

Pubblicità e pubblico

Sono vietate le pubblicità su cartelloni fissi di qualsiasi dimensione. Per pubblicità fissa si intende qualsiasi forma per la quale non è possibile un'immediata rimozione e comunque rimovibile senza causare danni o effettuare interventi alla struttura. Per altre forme pubblicitarie sono a carico della società che ne richiede l'installazione, l'imposta di pubblicità nonché l'eventuale corresponsione di canone, nella misura stabilita dall'Amministrazione, per l'occupazione di spazi pubblici.

Il pubblico ammesso alla struttura è tenuto alla massima correttezza nell'uso della stessa. I richiedenti si faranno carico di ottemperare alle norme di legge vigenti ed alle disposizioni impartite direttamente dall'Amministrazione.

Art. 11
Divieto di subconcessione

Per nessun motivo, in nessuna forma o titolo i richiedenti possono consentire l'uso in sub concessione, anche parziale, a terzi.

Art. 12
Rispetto dell'impianto e delle attrezzature

I richiedenti si intendono obbligati ad osservare e a fare osservare la maggiore diligenza nell'utilizzazione della struttura e attrezzatura, in modo da:

- rispettare gli orari assegnati
- evitare qualsiasi danno alla struttura e a tutti i beni di proprietà comunale
- mantenerli nello stato d'efficienza in cui li hanno ricevuti dal Comune.

I richiedenti sono tenuti a segnalare, senza indugio, ogni danno al fine di determinare eventuali responsabilità nonché ogni e qualsiasi impedimento o inconveniente che possa causare pericolo. In caso di mancata segnalazione, è ritenuto responsabile, in via esclusiva, l'ultimo richiedente che ha utilizzato la struttura.

I richiedenti si assumono inoltre in via diretta ed esclusiva ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone da loro designante per la vigilanza o in ogni caso di terzi, sull'uso dell'impianto concesso, qualora ne derivi danno alla funzionalità dello stesso.

Art. 13
Installazioni particolari

Per le manifestazioni sportive in genere e per quelle extrasportive espressamente autorizzate, che richiedono l'installazione di particolari attrezzature non comunemente esistenti, i richiedenti devono provvedere a propria cura e spese alla fornitura, sistemazione e montaggio delle attrezzature necessarie.

Il richiedente deve presentare insieme alla richiesta di concessione tutta la documentazione relativa alla eventuale attrezzatura da installare nonché la dichiarazione che sollevi l'Amministrazione da ogni responsabilità civile e penale.

Le operazioni di smontaggio devono essere immediate e comunque tali da non pregiudicare il normale utilizzo della palestra per altre attività.

Art. 14
Tariffe d'uso

Per l'uso orario della palestra comunale è dovuto da parte dei richiedenti, il pagamento delle tariffe approvate con apposito atto dell'Amministrazione Comunale.

Le tariffe d'uso devono essere corrisposte dall'utente sempre in via anticipata nel caso di singolo utilizzo e/o manifestazione, ed entro i primi 20 giorni del periodo usuale in tutti gli altri casi.

La dimostrazione dell'avvenuto pagamento del corrispettivo d'uso costituisce presupposto per l'accesso ed il conseguente utilizzo della struttura.

Il compenso stabilito è dovuto anche per le ore chieste e non usufruite per cause non imputabili all'Amministrazione; in caso di mancato utilizzo per cause indipendenti dalla volontà dei richiedenti i versamenti effettuati saranno rimborsati.

Eventuali esenzioni dal pagamento delle quote previste debbono essere deliberate dalla Giunta Comunale .

Art. 15

Penalità

Comportano la sospensione o la revoca della concessione periodica:

- il mancato pagamento delle tariffe dovute entro il termine previsto dall'Amministrazione Comunale;
- la violazione delle norme previste dal presente regolamento.

Le penali di natura economica sono comminate direttamente al legale rappresentante della società, o al singolo cittadino, che ha richiesto la palestra, i quali ne rispondono direttamente sul piano patrimoniale.

Compete all'Amministrazione, nel corso della concessione, ampia facoltà di provvedere nel modo più adeguato alla vigilanza sull'uso al fine di accertare la scrupolosa ottemperanza di tutte le norme stabilite dal presente regolamento, nonché di tutte le norme di legge e regolamenti in materia.

In caso di accertate irregolarità, senza pregiudizio d'ulteriori provvedimenti e d'ogni diritto che possa competere all'Amministrazione Comunale, i richiedenti devono ottemperare, immediatamente e comunque entro 5 giorni alle disposizioni che sono impartite dal responsabile del servizio al fine di evitare eventuali pregiudizi sia alle persone sia ai beni di proprietà comunale.

TITOLO III AFFIDAMENTO DELL'IMPIANTO IN CONVENZIONE

Art. 16

Destinatari della convenzione

La palestra può essere concessa ai seguenti soggetti:

- a) enti di promozione sportiva o società aderenti
- b) federazioni, associazioni, società sportive aderenti o riconosciute dal CONI
- c) istituzioni scolastiche
- d) associazioni del tempo libero

Nell'affidamento verrà data priorità a richieste di società e/o associazioni operanti nel territorio e che svolgano anche attività giovanile, e/o per anziani e/o a favore di portatori di handicap; l'affidamento avverrà tramite trattativa diretta con stipula di convenzione.

Art. 17

Gestione

- 1) la palestra data in convenzione entra comunque nella programmazione generale sull'uso della stessa definita dall'Amministrazione Comunale;
- 2) è fatto obbligo al concessionario di informare il responsabile competente di tutte le attività che si svolgono nella palestra quali allenamenti, partite manifestazione ecc..;
- 3) l'Amministrazione Comunale si riserva di norma nella convenzione, un numero di giornate per l'effettuazione di attività promosse direttamente;
- 4) le spese di gestione delle utenze della palestra quali acqua, gas, Enel nonché le spese di custodia, vigilanza, pulizia e ogni altro intervento di ordinaria manutenzione sono a carico del concessionario; la titolarità delle utenze rimane in carico all'Amministrazione la quale ne chiederà il totale rimborso al concessionario

- 5) si rendono applicabili, qualora non siano espressamente previsti nella convenzione di concessione, gli artt. 11 e 12 del presente regolamento, rispettivamente sul divieto di sub-concessione e sul rispetto dell'impianto e delle attrezzature;
- 6) il concessionario deve utilizzare la palestra per attività sportiva e motoria e culturale;
- 7) il concessionario ha l'obbligo di richiedere ai soggetti che usufruiscono dell'impianto le tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale senza incremento; l'importo sarà introitato direttamente dal concessionario il quale ha l'obbligo della tenuta di apposito registro, a richiesta sempre disponibile per il responsabile competente, nel quale annotare, per ogni utilizzo, quanto segue:
 - a) il richiedente
 - b) l'attività svolta
 - c) l'ora ed il giorno di utilizzo
 - d) l'importo introitato
- 8) il concessionario è responsabile della sicurezza e gestione della struttura con proprio personale assumendosi inoltre ogni onere in relazione alla completa applicazione e rispetto della legge n. 626/94 e successive modifiche
- 9) oltre alla riserva propria di cui al punto 3) del presente articolo nella convenzione viene disciplinato l'uso da parte delle istituzioni scolastiche;
- 10) la durata della convenzione è determinata nel seguente periodo: durata minima anni uno, durata massima anni tre;

Art. 18

Manutenzione straordinaria

L'Amministrazione provvede a sue spese alle opere di manutenzione straordinaria;
Nel caso di riparazioni urgenti il concessionario ha l'obbligo di segnalare immediatamente la necessità al responsabile competente;

Art. 19

Attrezzature e beni mobili

E' fatto esplicito divieto al concessionario di procedere a trasformazioni o modifiche dell'impianto concesso senza il consenso scritto dell'Amministrazione.

Nessuna delle attrezzature e beni mobili della palestra possono essere alienati o distrutti ad alcun titolo dal concessionario. Per eventuali sostituzioni rese necessarie dalle esigenze dell'uso o altro sono presi accordi di volta in volta.

Art. 20
Revoca recesso e diritto all'informazione

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di revocare, in tutto o in parte, la concessione per motivi di pubblico interesse, ordine pubblico o per inadempienze contestate per iscritto, senza che il concessionario nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

Il concessionario può recedere, previa richiesta motivata, con autorizzazione disposta dalla Giunta Comunale.

Il concessionario ha l'obbligo di esporre in maniera ben visibile il nominativo del soggetto cui i cittadini possono rivolgersi per la segnalazione di carenze, malfunzionamenti e quant'altro possa occorrere.

Art. 21
Manifestazioni al pubblico

Resta a totale carico del concessionario il rispetto di ogni disposizione stabilita nei casi di manifestazione aperta al pubblico.

I concessionari rispondono nei confronti dell'Amministrazione di qualsiasi danno arrecato da parte del pubblico che intervenga nella manifestazione, esibizione o attività in genere, anche per allenamento aperto al pubblico.

Il concessionario deve provvedere, a sua cura spese tutti i servizi necessari, sorveglianza, controllo, servizio antincendio e sanitario se prescritto per tutta la durata della manifestazione e comunque fino a quando l'ultimo spettatore abbia lasciato la struttura.

Deve inoltre comunicare obbligatoriamente all'ufficio comunale competente il nominativo del soggetto incaricato quale responsabile della sicurezza per le suddette iniziative.

TITOLO IV NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 22
Norme transitorie e finali

Il concessionario può utilizzare proprio personale volontario o esterno purché in regola con le vigenti normative in merito a ciascuna posizione.

Il concessionario deve stipulare un'idonea polizza assicurativa al fine di esonerare l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per qualsiasi danno possa capitare a persone o cose. Spetta all'Amministrazione Comunale l'obbligo di assicurare l'edificio della palestra.

Il presente regolamento entra in vigore nel quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione unitamente alla delibera di approvazione.